

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e UNIVERSITÀ AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE e RICERCA	
Servizio programmazione e gestione interventi formativi	formazione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 3775298 fax + 39 040 3775092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 5560/LAVFORU del 14/07/2017

L.R. 76/82 articolo 9 lettera “b” - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale ed ai percorsi previsti dalla legge regionale n. 22/2007.

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia, che prevede tra l'altro contributi e finanziamenti per l'esercizio di attività di formazione professionale e per l'assistenza ai partecipanti ai corsi mediante fornitura di vitto e convitto;

Visto l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;

Visto l'Avviso pubblico emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 2047 del 7 novembre 2014 e concernente l'individuazione del soggetto responsabile della realizzazione delle attività di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, che, all'articolo 6, comma 1, autorizza la concessione, ai soggetti ivi individuati, di contributi annuali a sostegno dell'attività formativa che i medesimi soggetti erogano a titolo gratuito ad utenti in condizione di svantaggio;

Precisato che, per entrambe le fattispecie formative citate, per quanto non previsto dalla legge istitutiva, si applicano le norme di carattere generale della legge regionale n. 76/1982;

Atteso che, tenuto conto delle disposizioni citate e delle indicazioni ricavabili dal Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche, relativamente all'anno formativo 2016/2017 si prevedono tra l'altro interventi di assistenza agli allievi per il vitto e il convitto (l.r 76/1982, art. 9, lett.b);

Ravvisata l'opportunità di avviare la procedura per l'impostazione e la realizzazione delle attività di assistenza agli allievi per la fornitura di vitto e convitto, prevista dall'articolo 9 comma 1, lettera b), della legge regionale 76/82;

Visto l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento dell'attività di assistenza agli allievi (somma disponibile euro 600.000,00);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);

Visto il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche;

Visto il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce l'organizzazione della struttura regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

\

Decreta

1) È approvato l'avviso allegato quale parte integrante di questo decreto, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento delle attività di assistenza agli allievi di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, da realizzarsi con riferimento alle attività corsuali previste nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2016/2017.-

2) Per la realizzazione delle attività di cui al punto 1) è resa disponibile la somma di euro 600.000,00.-

3) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Igor De Bastiani
firmato digitalmente

SQ

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

**Avviso per la presentazione di richieste di contributo per l'assistenza,
mediante la fornitura di vitto e convitto, ai partecipanti ai corsi 2016/2017**

Art. 1. Oggetto

- 1) Il presente avviso disciplina la presentazione di richieste di contributo riguardanti l'assistenza ai partecipanti ai corsi di formazione professionale inseriti nel Piano regionale di formazione professionale 2016/2017 (di seguito "allievi"), previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale).

Art. 2. Normativa di riferimento

- 1) L'assistenza agli allievi oggetto del presente avviso è prevista dall'articolo 9, lettera "b" della legge regionale n. 76/1982.

Art. 3. Ufficio competente

- 1) Il presente avviso rientra nella competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio programmazione e gestione interventi formativi con sede a Trieste, Via San Francesco 37, di seguito Regione.
- 2) Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
- 3) Tutti i dati personali di cui la Regione viene in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4. Soggetti proponenti:

- 1) Possono presentare richiesta di contributo i soggetti responsabili della realizzazione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 5 (di seguito soggetti titolari).

Art. 5. Soggetti destinatari degli interventi

- 1) Hanno titolo ad accedere agli interventi assistenziali oggetto del presente avviso gli allievi che frequentano durante l'anno formativo 2016/2017 (dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017), le seguenti tipologie corsuali:
 - a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) avviati dai soggetti componenti l'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI individuata a seguito dell'Avviso pubblico emanato con deliberazione della Giunta regionale n. 2047 del 7 novembre 2014;
 - b) percorsi di formazione professionale finanziati ai sensi dell'articolo 6, commi da 1 a 6, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22.

Art. 6. Descrizione degli interventi

- 1) L'assistenza agli allievi avviene mediante la fornitura agli allievi, a cura dei soggetti titolari, di prestazioni di vitto o convitto.
- 2) Il vitto (somministrazione dei pasti) si considera giustificato qualora a causa della distribuzione giornaliera delle ore di lezione gli allievi sono impossibilitati a rientrare a casa per il pranzo.
- 3) Il convitto, inteso come forma assistenziale, è ammesso:
 - a) per gli allievi che non sono in grado di frequentare i corsi ricasando ogni giorno a causa della distanza tra il loro domicilio e la sede di svolgimento dell'attività formativa;
 - b) nel caso di eccezionali situazioni familiari debitamente dimostrate.
- 4) I soggetti titolari sono tenuti:
 - a) a verificare la sussistenza dei requisiti e delle situazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo;
 - b) a conservare la relativa documentazione, rendendola disponibile per le eventuali verifiche della Regione;
 - c) a certificare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di detti requisiti, inviando alla Regione una conforme dichiarazione.

Art. 7. Contributo per le spese di vitto

- 1) Per determinare il contributo per le spese sostenute dagli allievi per il vitto durante lo svolgimento delle attività formative si applica l'UCS 26 (unità costo standard) prevista al punto 4.26 dell'allegato B al Regolamento emanato con D.P.Reg. 140/Pres. del 7 luglio 2016, in BUR n. 29 del 20 luglio 2016, che prevede interventi differenziati in base alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia dell'allievo, come di seguito specificato:

UCS	FASCIA ISEE	SOMMA FORFETTARIA VITTO GIORNALIERO
26 a	fino a 15,000 euro/anno	€ 4,50
26 b	da 15.001 a 20.000 euro/anno	€ 3,50
26 c	da 20.001 a 30.000 euro/anno	€ 2,50

- 2) A preventivo, il contributo è calcolato sulla base delle giornate di formazione previste [UCS (a,b,c) x giornate di formazione previste].
- 3) A consuntivo, il contributo è calcolato sulla base delle giornate di formazione di effettiva presenza [UCS (a,b,c) x giornate di formazione di effettiva presenza].

Art. 8. Contributo per le spese di convitto

Per determinare il contributo per le spese sostenute dagli allievi per il convitto durante lo svolgimento delle attività formative si applica l'UCS 27 (unità costo standard) prevista al punto 4.27 dell'allegato B al Regolamento emanato con D.P.Reg. 140/Pres. del 7 luglio 2016, in BUR n. 29 del 20 luglio 2016, che prevede interventi differenziati in base alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia dell'allievo, come di

seguito specificato:

UCS	FASCIA ISEE	SOMMA FORFETTARIA CONVITTO MENSILE
27 a	fino a 15,000 euro/anno	€ 220,00
27 b	da 15.001 a 20.000 euro/anno	€ 176,00
27 c	da 20.001 a 30.000 euro/anno	€ 132,00

- 2) A preventivo, il contributo è calcolato in base al numero dei mesi di convitto previsti nel periodo di svolgimento delle attività formative [UCS (a,b,c) x mesi di convitto previsti].
- 3) A consuntivo, il contributo è calcolato in base al numero dei mesi di convitto effettivamente fruiti nel periodo di svolgimento delle attività formative [UCS (a,b,c) x mesi di convitto effettivamente fruiti].
- 4) Il contributo forfettario non è riconosciuto nei casi di assenze giustificate (individuali o collettive) superiori alle quindici giornate nel mese e nel caso di assenze ingiustificate superiori a tre giornate nel mese.

Art. 9. Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo

- 1) L'iniziativa viene attuata a bando.
- 2) **La domanda di contributo, redatta sulla base del fac-simile 1) allegato al presente avviso, in bollo ove dovuto, è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare ed è presentata alla Regione entro il 29 settembre 2017 tramite posta elettronica certificata (lavoro@certregione.fvg.it), con il seguente oggetto "domanda contributo assistenza allievi".**
- 3) Alla domanda di contributo è allegato il preventivo analitico di spesa, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto titolare, contenente i dati necessari per la determinazione del contributo, e precisamente: elenco allievi aventi titolo, con indicazione dei dati identificativi dell'allievo (cognome, nome, codice fiscale, fascia ISEE di appartenenza) e del corso frequentato (codice progetto), delle giornate o dei mesi di presenza previsti, dell'importo giornaliero o mensile spettante, dell'importo totale del contributo richiesto.

Art. 10. Esame di ammissibilità

- 1) La Regione verifica l'ammissibilità delle domande di contributo.
- 2) Sono causa di esclusione:
 - a) il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande;
 - b) la mancata dichiarazione circa la sussistenza, per quanto riguarda gli allievi, dei requisiti e delle situazioni soggettive ed oggettive di cui all'articolo 6 punti 2) e 3).
 - c) la mancanza, per quanto riguarda i soggetti proponenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4;
 - d) la previsione di una tipologia d'intervento diversa da quelle previste all'articolo 6.
- 3) Le iniziative che superano l'esame di ammissibilità sono finanziabili.

Art. 11) Disponibilità finanziaria

- 1) Per gli interventi oggetto del presente avviso è disponibile la somma di euro **600.000,00.-**
- 2) Il contributo è commisurato in via preventiva a quanto previsto dal soggetto titolare, sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 7 e 8; nel caso di superamento delle risorse disponibili, queste sono ripartite in misura proporzionale con riferimento ai costi ammessi al contributo.

Art. 12) Rendiconto

- 1) Entro il 31 dicembre 2017 il soggetto titolare è tenuto a dimostrare l'utilizzo del contributo concesso dalla Regione, presentando il rendiconto analitico degli interventi, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto titolare, contenente i dati necessari per la determinazione del contributo spettante in via definitiva, e precisamente: elenco allievi aventi titolo, con indicazione dei dati identificativi dell'allievo (cognome, nome, codice fiscale, fascia ISEE di appartenenza) e del corso frequentato (codice progetto), delle giornate o dei mesi di effettiva presenza alle attività formative, dell'importo giornaliero o mensile spettante, dell'importo totale del contributo.
- 2) Il rendiconto è accompagnato da una nota, redatta sulla base del fac-simile 2) allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare ed inviata alla Regione entro la scadenza indicata del 31 dicembre 2017 tramite posta elettronica certificata (lavoro@certregione.fvg.it), con il seguente oggetto "rendiconto contributo assistenza allievi".**
- 3) Il contributo è rideterminato sulla base del consuntivo analitico della spesa, redatto dal soggetto proponente e verificato dalla Regione.

Art. 13) Concessione e liquidazione del contributo

- 1) Alla concessione ed alla liquidazione del contributo si provvede nei termini e nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio. Contestualmente alla concessione del contributo si prevede l'erogazione di un anticipo dello stesso pari all'ottanta per cento; dopo la verifica del rendiconto viene erogato il saldo, pari alla differenza tra il contributo riconosciuto a rendiconto e l'anticipo erogato.
- 2) Nel caso in cui il soggetto titolare esponga a rendiconto una somma inferiore all'anticipo ricevuto, il soggetto titolare stesso è tenuto a restituire alla Regione la somma non utilizzata entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto.

*Il Direttore del servizio programmazione e gestione
interventi formativi
dott. Igor De Bastiani*

FAC SIMILE 1) DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Trieste

PEC lavoro@certregione.fvg.it

Ogg.: Piano regionale di formazione professionale 2016/2017 – Richiesta contributo per l'assistenza ai partecipanti ai corsi, mediante la fornitura di vitto e convitto (L.r. 76/1982, articolo 9, primo comma, lettera b)

Il sottoscritto

In qualità di

dell'Ente formativo

chiede

la concessione del contributo di cui all'oggetto per un importo complessivo di euro come meglio specificato nel preventivo analitico allegato e riassunto nel seguente prospetto:

Tipo di intervento	Numero allievi	Numero prestazioni	Contributo richiesto
VITTO			
CONVITTO			
Totale			

e, a tale fine, dichiara, sotto la propria responsabilità

- 1) Di aver verificato e di certificare la sussistenza dei requisiti previsti
- 2) Di conservare la relativa documentazione presso la sede dell'ente
- 3) Che le prestazioni relative al vitto vengono fornite:
 - o Direttamente
 - o Tramite strutture convenzionate
 - o Altre situazioni particolari (indicare quali)
- 4) Che le prestazioni relative al convitto vengono fornite:

- o Direttamente
- o Tramite strutture convenzionate
- o Altre situazioni particolari (indicare quali)

5) Che per il titolo di cui si tratta:

- o Non sono stati richiesti contributi ad altri enti del settore pubblico
- o Sono stati richiesti i seguenti contributi ad altri enti del settore pubblico (indicare l'ente, la norma di riferimento e l'ammontare del contributo richiesto):

Luogo e data

Firma del legale rappresentante